

**DELIBERA N. 32/23/CSP**

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2-BIS, DEL  
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE  
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE  
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.  
(PROC. N. 1821/DDA/AM - DDA/4753 - <http://www.aaronjbraunstein.com/>)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

*dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/**4753**, pervenuta in data 5 dicembre 2022 (prot. n. DDA/0004716), è stata segnalata dalla sig.ra <omissis>, in qualità di titolare dei diritti, la presenza, sul sito internet <https://www.aaronjbraunstein.com/>, di un'opera di carattere audiovisivo, diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: “*Ho realizzato nel 2014 un'intervista a Kevin Costner e Marco Bosco pubblicata da fattitaliani.it (<https://www.fattitaliani.it/2014/11/forum-music-village-intervista-marco.html>) e sul mio canale personale (<https://youtu.be/zS-71GpvVrI>/<https://www.youtube.com/@emanuela4866>). L'intervista è stata manipolata e scaricata illegalmente dal sig. Aaron Braunstein socio di Marco Bosco, per pubblicizzare il loro brand Dream Loud. Non sono stata citata come fonte e autrice del video di mia proprietà e né il sig. Aaron Braunstein, né il sig. Marco Bosco, rispondono alla lettera di diffida inviata dal mio legale di fiducia mantenendo sul sito sopra citato la video intervista manipolata di Kevin Costner (...)*”;

Con comunicazione inviata in data 15 dicembre 2022 (prot. n. DDA/0004843), la Direzione servizi digitali ha chiesto al soggetto istante di integrare l'istanza ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997 e dell'art. 7, comma 5, del Regolamento.

Con nota inviata in data 9 gennaio 2023 (prot. n. DDA/0000128) il soggetto istante ha integrato l'istanza, indicando la pagina internet su cui è resa disponibile l'opera segnalata e allegando, tra l'altro, una dichiarazione del sig. <omissis>, autore della videointervista segnalata dall'istante. L'autore del video dichiara che: “*nell'anno 2014 era accreditato alla Festa del Cinema di Roma come giornalista e durante la conferenza stampa di uno degli ospiti, l'attore Kevin Costner, ho realizzato un video con all'interno anche le domande poste dalla collega giornalista <omissis> rivolte all'attore riguardo in*

*particolare al film Black and White che l'attore presentava, chiedendomi di filmare anche il suo intervento, e la stessa giornalista ha chiuso con l'intervista con una domanda all'artista riguardo alla sua presenza con la sua band ad Orvieto il 4 luglio 2014 per un concerto patrocinato dall'ambasciata americana a Roma. Il video realizzato dal sottoscritto è stato consegnato alla giornalista <omissis> che lo hanno pubblicato su FATTITALIANI.IT e sul suo canale Youtube.”;*

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultava accessibile, alla pagina *internet* <omissis>, una riproduzione della videointervista a Kevin Costner – in parte modificata attraverso l'inserimento di immagini e l'eliminazione di ogni riferimento alla sig.ra <omissis> (inquadratura dell'istante e voce fuori campo dell'istante che poneva le domande) – diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio risulta registrato dalla società Tucows Inc., con sede in 96 Mowat Avenue, Toronto, Ontario, M6K 3M1, Canada, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica domainabuse@tucows.com, per conto di Contact Privacy Inc. Customer 0157006124, con sede in 96 Mowat Avenue, Toronto, Ontario, M6K 3M1, Canada, email aaronjbraunstein.com@contactprivacy.com; i servizi di hosting risultano verosimilmente forniti dalla società Squarespace Inc, con sede in 225 Varick Street, 12th floor, New York, Stati Uniti d'America, indirizzo di posta elettronica abusecomplaints@markmonitor.com a cui appaiono riconducibili anche i server che risultano essere localizzati a New York, USA;

4. con comunicazione del 18 gennaio 2023 (prot. n. DDA/0000207), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **1821/DDA/AM** relativo all'istanza DDA/4753, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;

5. la comunicazione di avvio è stata inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo e alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal 18 gennaio 2023, non è stata presentata alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, si evidenzia che alla pagina *internet* <omissis> è ancora accessibile l'opera oggetto di istanza;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del *decreto* legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-*bis*, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato una sola opera di carattere audiovisiva diffusa in violazione del diritto d'autore alla pagina *internet* <*omissis*>;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <http://www.aaronjbraunstein.com/>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis* e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2023



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba